

Comune di Pagani

Provincia di Salerno

Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

(Approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nella seduta del 19/06/2020 con deliberazione n.5. del 19/06/2020....)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali recate dall'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie di cui il Comune è soggetto attivo d'imposta anche qualora la gestione del tributo sia stata conferita ad altri enti o affidata ad altri soggetti privati.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, di cui ai successivi articoli, si applicano a coloro per i quali l'ufficio tributi del Comune (di seguito per brevità "ufficio tributi") attesti la situazione di irregolarità tributaria. Qualora il tributo sia gestito da altro ente tale attestazione compete allo stesso affidatario, il quale è tenuto a fornire la necessaria collaborazione al Comune ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
2. L'irregolarità tributaria si verifica ogni qualvolta il contribuente, in relazione alle entrate di cui al precedente articolo 1, abbia un debito derivante da omissione o infedeltà dichiarativa o da omissione, anche parziale, di versamento, per il quale l'ufficio tributi o il soggetto affidatario abbia già emesso apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle specifiche leggi d'imposta.
3. Qualora l'atto di accertamento sia stato oggetto di sospensione amministrativa o giurisdizionale o sia stato oggetto di apposito piano di rateizzazione regolarmente onorato, non si applicano le misure di contrasto all'evasione di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Misure di contrasto all'evasione

1. Ai soggetti che producono istanza, segnalazione, comunicazione o qualsiasi altro tipo di documento, al comune di Pagani per esercitare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui la situazione di irregolarità tributaria sia successiva al provvedimento autorizzativo o a qualsiasi documento abilitativo, l'ufficio comunale competente comunica l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio provvede a comunicare al titolare il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, o comunque sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora il destinatario non regolarizzi la propria posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni dal ricevimento, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti in situazione di irregolarità tributaria potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria ottemperando alle obbligazioni tributarie nelle forme previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali di disciplina delle entrate tributarie e dello specifico tributo.

Art. 4 - Modalità di verifica

1. L'ufficio tributi svolge la funzione di ufficio di riferimento per l'attestazione di irregolarità tributaria anche per gli eventuali tributi affidati in gestione a soggetti terzi, attivando con questi ultimi i necessari protocolli di comunicazione delle informazioni utili.
2. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web dell'Agenzia delle entrate riscossioni e/o per il tramite dei concessionari terzi a cui è stata affidata la riscossione coattiva dei tributi.
3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
4. Nel caso di attività svolta da persona giuridica, la verifica di regolarità tributaria è effettuata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

5. Qualora l'ufficio tributi, a seguito delle richieste di cui all'art. 5, comma 1 o in base agli elenchi di cui all'art. 6, comma 1, rilevi violazioni delle norme tributarie non ancora formalmente accertate, procede celermente ad avviare l'attività di accertamento ed una volta concluso il procedimento con l'emissione dell'atto di accertamento, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto. Qualora la gestione del tributo sia affidata a soggetti terzi, l'ufficio tributi procede ad attivare gli stessi ai fini delle verifiche e della eventuale attivazione del potere impositivo ed emette l'attestazione di regolarità o di irregolarità in base alle risultanze delle verifiche.

Art. 5 - Procedure di verifica per le nuove attività

1. Prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4.

2. Qualora, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'ufficio tributi rilevi una situazione di irregolarità tributaria in capo all'istante, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto.

3. Le attività di verifica sulla regolarità tributaria si devono concludere con la trasmissione dell'attestazione all'ufficio preposto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, decorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria. L'ufficio tributi può comunicare all'ufficio preposto, entro il termine predetto, di aver avviato l'attività di accertamento. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di verifica si intende sospeso per un massimo di ulteriori 15 giorni.

4. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, comunica all'istante il diniego all'emissione del titolo ed invita a regolarizzare la propria posizione tributaria ai sensi del precedente art. 3, comma 3.

Art. 6 - Procedure di verifica per le attività già autorizzate

1. Gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, predispongono appositi elenchi dei soggetti su cui effettuare le verifiche di regolarità tributaria e li trasmettono, con cadenza bimestrale, all'ufficio tributi del comune.

2. L'ufficio tributi del comune procede ad effettuare le verifiche sulla regolarità tributaria delle posizioni trasmesse e ne comunica gli esiti all'ufficio preposto. Le suddette verifiche vengono completate, di norma, entro i 60 giorni successivi alla ricezione.

3. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, avvia il procedimento di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art. 7 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli elenchi di cui all'art. 6, comma 1 sono trasmessi dagli uffici preposti all'ufficio tributi, entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.